

CODICE ETICO

PREMESSA

Il Comitato Italiano di Coordinamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche - C.I.C.- al fine di perseguire e raggiungere gli scopi statutari ha ritenuto opportuno elaborare un proprio Codice Etico di comportamento dal quale tutti i componenti del C.I.C. e le Società Scientifiche aderenti possono trarre spunto nell'ambito dello svolgimento dei propri ruoli istituzionali.

Il presente Codice Etico non è sostitutivo di alcun articolo di Legge dello Stato Italiano.

L'adesione al C.I.C., che avviene su base volontaria, comporta l'adesione senza riserva al presente Codice da parte di tutti gli interessati.

La costituzione del vincolo associativo comporta l'accettazione di eventuali provvedimenti adottati dal C.I.C. nei propri confronti.

Il presente Codice potrà essere soggetto a revisioni ed aggiornamenti in ragione di nuove necessità.

Le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice Etico, approvate dall'Assemblea Generale, opereranno di diritto senza alcuna necessità di ulteriore specifica comunicazione ed espressa accettazione da parte dei destinatari salvo la possibilità di dimissioni dal C.I.C. che ne comportano il recesso.

Sarà cura del Presidente del C.I.C, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, diffondere il Codice tra tutte le Società aderenti i cui componenti dei Consigli Direttivi sono tenuti ad osservarne lo spirito ed i contenuti ed a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

Art.1. ETICA DEI MEMBRI DEL CD E DEI RAPPRESENTANTI DELLE SS DEL CIC

Il comportamento dei rappresentanti del C.I.C. è ispirato ad autonomia ed indipendenza verso le Istituzioni Pubbliche, Soggetti Privati, Associazioni Economiche ed Imprenditoriali, Forze Politiche e Sindacali.

I componenti del C.I.C. devono mettere a disposizione della comunità nazionale il patrimonio culturale delle Società Scientifiche aderenti al C.I.C allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini, garantire il rispetto delle Leggi e delle normative vigenti, dello Statuto e Regolamento, del Codice Etico e del Codice Deontologico e partecipare in maniera assidua ed informata alle riunioni ed alle attività degli Organi Direttivi; essi inoltre sono tenuti al rispetto degli accordi che il C.I.C. assume con soggetti terzi in ottemperanza alle sue funzioni ed alle finalità statutarie.

Salvo espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, a nessun rappresentante del C.I.C. è consentito:

- utilizzare in modo improprio il logo e il nome del C.I.C. specie in associazione ad attività professionali, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- produrre attività e/o assumere comportamenti, anche occasionali, che possano configurare conflitti con le finalità e gli interessi del C.I.C. o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con il perseguimento degli obiettivi statutari.

In caso di dubbi sulla condotta etica da adottare ogni Presidente di SS del C.I.C. è tenuto a chiedere il parere al Consiglio Direttivo del CIC.

Art.2. ETICA NEI RAPPORTI TRA IL C.I.C. E LE SOCIETA' SCIENTIFICHE ADERENTI AL C.I.C.

I principi di solidarietà, correttezza, responsabilità, integrità morale, mutua considerazione e rispetto reciproco sono da considerarsi le linee guida fondamentali che ogni Socio di una Società Scientifica aderente al C.I.C. deve seguire nei rapporti con altri Soci.

Tutti i componenti degli Organismi Direttivi del C.I.C. e delle Società Scientifiche aderenti sono tenuti all'osservanza dei seguenti punti:

- assumere un comportamento consono che non determini il sorgere di un conflitto di interessi;
- rispettare e far osservare ogni atto o documento o accordo dal quale derivano impegni assunti dagli organi dirigenti del C.I.C. e/o delle Società Scientifiche aderenti per il perseguimento degli scopi statutari del C.I.C.;
- comunicare ai propri Consigli Direttivi eventuali criticità rispetto al comportamento etico, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra i Soci delle Società Scientifiche aderenti al C.I.C.

Art.3. ETICA NEI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' SCIENTIFICHE ADERENTI AL C.I.C.

I Soci ed i Rappresentanti delle Società Scientifiche aderenti al C.I.C. devono assumere un comportamento basato sul reciproco rispetto.

I Congressi Nazionali delle Società Scientifiche devono essere organizzati evitando sovrapposizioni temporali. Le Società Scientifiche aderenti al C.I.C. devono comunicare con largo anticipo via mail alla Segreteria Organizzativa del C.I.C. le date e le sedi delle manifestazioni culturali; questo al fine di avere una data certa della comunicazione. Naturalmente questo determina che chi per primo comunica la scelta ne acquisisce il diritto e pertanto è fatto divieto ad altre Società di organizzare una manifestazione Nazionale nella stessa data (può essere concessa deroga solo se trattano specialità differenti ed in regioni diverse)

Art.4. ETICA NEI RAPPORTI TRA I SOCI DELLE SOCIETA' SCIENTIFICHE ADERENTI AL C.I.C.

I rapporti tra i Soci delle Società Scientifiche aderenti al C.I.C. devono essere improntati al rispetto della persona, delle competenze e dell'attività professionale di ciascuno.

Tra i Soci delle Società Scientifiche aderenti al C.I.C. deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza, un rapporto di consultazione, collaborazione e di informazione reciproca su problematiche cliniche al fine di garantire un incremento delle conoscenze diagnostico-terapeutiche.

Art.5. ETICA NEI RAPPORTI TRA IL C.I.C. E LE ISTITUZIONI

Nello svolgimento delle proprie funzioni il C.I.C. promuove e favorisce il dialogo con le Istituzioni, Enti ed altri organismi pubblici, a tutti i livelli.

I rapporti istituzionali sono tenuti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente vicario o, in mancanza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente. Solo in caso di mancanza di tutti i componenti del Comitato Esecutivo, può essere incaricato un componente del Consiglio Direttivo che abbia ricevuto esplicito mandato dal Comitato Esecutivo e che non versi in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle Istituzioni stesse.

Nei rapporti con le Istituzioni i rappresentanti del C.I.C. coinvolti sono tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni di Legge, al rispetto dei principi del presente Codice Etico e ad agire con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di non compromettere in alcun modo l'integrità e la reputazione del C.I.C.

Art.6. ETICA NEI RAPPORTI TRA IL C.I.C. ED LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE O SINDACALI

La partecipazione in nome o in rappresentanza del C.I.C. ad eventi, comitati, commissioni e ad associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art.7. ETICA NEI RAPPORTI TRA IL C.I.C. E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti ufficiali del C.I.C. con gli organi di informazione sono tenuti esclusivamente dal Presidente, o da chi, in sua vece è stato da egli stesso preventivamente ed espressamente autorizzato.

In rappresentanza del C.I.C., la partecipazione ad eventi scientifici, comitati, commissioni o tavole rotonde con finalità politiche o divulgative deve essere espressamente concordata con il Presidente e /o con il Comitato Esecutivo.

Il C.I.C, a fronte della divulgazione di notizie incomplete e/o non veritiere che ne potrebbero ledere l'immagine e/o non garantire una corretta informazione su fatti o circostanze che lo riguardano, assume tutte le iniziative necessarie ai fini della propria tutela.

Art.8. ETICA NEI RAPPORTI TRA IL C.I.C. E LE AZIENDE SPONSOR

I rapporti del C.I.C. con le aziende sponsor delle Società Scientifiche sono delegate ai singoli Presidenti delle Società Scientifiche stesse, e saranno ispirati ai principi di rispetto, correttezza, trasparenza, lealtà ed indipendenza.

La scelta delle aziende sponsor da parte delle singole Società Scientifiche aderenti al C.I.C. è realizzata in maniera autonoma nel rispetto degli interessi propri e delle Società Scientifiche ad esso aderenti e dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità.

I comportamenti e/o le decisioni del C.I.C. non devono essere influenzati dagli interessi delle aziende sponsor delle Società Scientifiche ad esso aderenti.

Art.9. AUTORITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo del C.I.C. impegnarsi affinché i singoli articoli del presente Codice siano rispettati da parte dei propri componenti e vigilare sulla loro corretta applicazione.

Il controllo del rispetto di questo Codice da parte dei Soci delle Società aderenti al C.I.C. è demandato agli Organi di competenza di ogni singola Società. Il Consiglio Direttivo del C.I.C, anche nella persona del Presidente, si rende disponibile a supportare le Società Scientifiche aderenti, ove necessario, in caso di inadempienze dei propri associati relativamente al rispetto di questo Codice.

In caso di violazione del presente Codice Etico da parte di un membro del C.I.C., dopo averne sentite le ragioni, il Presidente ed il Consiglio Direttivo del C.I.C possono disporre provvedimenti.